

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SAVERIO COSTANTINO

Seduta del 22/01/2026

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di avere appreso, ad aprile 2025, in occasione della richiesta di restituzione della carta di credito da parte della sua banca, di una segnalazione in Centrale di allarme interbancaria effettuata dall'intermediario.

Con riferimento alla segnalazione, ne ha rilevato l'illegittimità ed ha riferito, in particolare, di non esserne stato preventivamente informato e di avere comunque acquisito, il 10 aprile 2025, una liberatoria all'esito dell'integrale adempimento del piano di rientro in relazione ad una pregressa debitoria.

Inoltre, ha rappresentato il mancato riscontro al proprio reclamo ed ha chiesto, oltre alla cancellazione della segnalazione, il risarcimento, in misura da determinarsi in via equitativa, del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza del disagio e dell'umiliazione patiti.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario ha dedotto che, negli estratti conto emessi a novembre e dicembre 2023, era presente l'informativa sul ritardo nei pagamenti con l'avvertimento relativo alla conseguenza della segnalazione e che, in ogni caso, con raccomandata di gennaio 2024, regolarmente ricevuta, il ricorrente, allora ancora moroso, aveva ricevuto comunicazione del preavviso di revoca della carta di credito e comunicazione dei dati alla Centrale.

Con riferimento alla segnalazione, ha comunicato di aver provveduto alla revoca della carta nel gennaio 2024 e che, in conseguenza di tale sanzione, era seguita - secondo il combinato disposto di cui all'art. 36 del D.lgs. 507/99, del Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 e del D.M. n. 458/01 - la segnalazione del nominativo e della carta presso la C.A.I. - Segmento Carter e che, all'esito del tardivo

pagamento che aveva determinato l'estinzione della debitoria, aveva poi comunicato in Centrale l'aggiornamento della posizione della carta.

Ancora, l'intermediario ha ricordato che in caso di pagamento tardivo non è possibile alcuna rettifica della cancellazione, per la quale è competente la sola Banca d'Italia, ex art. 10, co. 2, del richiamato D.M. n. 458/01, due anni dopo la segnalazione

Infine, l'intermediario ha contestato la richiesta risarcitoria in quanto sprovvista di prova ed ha concluso per l'integrale rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ha contestato l'idoneità della comunicazione ricevuta a gennaio 2024 a costituire *«un preavviso di segnalazione ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico dei SIC»* poiché *«tale comunicazione era generica, non conteneva alcun riferimento esplicito a una imminente segnalazione ai Sistemi di Informazioni Creditizie, né indicava il termine di 15 giorni per evitare tale segnalazione»* e ha affermato di *«ribadire»* la richiesta di *«1. Cancellazione della segnalazione dai Sistemi di Informazioni Creditizie; 2. Accertamento dell'illegittimità della segnalazione per violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico SIC; 3. Valutazione del danno patrimoniale e reputazionale subito, a seguito della revoca delle carte di credito da parte di altri istituti, conseguente alla segnalazione irregolare»*.

In sede di controrepliche, l'intermediario ha evidenziato la novità e conseguente inammissibilità della domanda relativa alla segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, si osserva che la contestazione oggetto del ricorso, come descritta nella parte in fatto, è circoscritta all'accertamento della legittimità della segnalazione in CAI, alla sua cancellazione e alla richiesta risarcitoria poiché il tema nuovo introdotto in sede di replica, relativo alla segnalazione in Centrale Rischi, con conseguente richiesta risarcitoria su tale diverso presupposto, non può essere esaminato nel merito, dovendosi escludere la possibilità di ampliare le domande iniziali in sede di repliche.

Passando alle domande formulate con il ricorso introduttivo, il Collegio rileva la mancanza della prova che la segnalazione sia stata effettuata ad aprile 2025 mentre, al contrario, dalla documentazione prodotta dall'intermediario e dal contraddittorio instauratosi, risulta che la segnalazione oggetto del contendere sia quella di gennaio 2024, rinvenuta ad aprile 2025 in mancanza del decorso del biennio ex art. 10, comma 2, secondo cui *«i dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche all'utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni»*.

A tale conclusione si deve pervenire in applicazione del principio secondo cui *«nell'interpretazione della domanda, il Collegio non è vincolato al tenore letterale della stessa, potendo procedere ad un'interpretazione flessibile al fine di individuare il bene della vita al quale aspira chi agisce nel procedimento di fronte all'ABF»* (v. Collegio di Coordinamento ABF del 20 marzo 2024, n. 5576).

In merito a tale segnalazione, non risulta fondata la doglianza del ricorrente secondo cui il preavviso di gennaio 2024 sarebbe generico poiché la missiva contiene, non solo l'avviso che, in mancanza di riscontro nel termine fissato, sarebbe seguita la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta con comunicazione alla CAI dei riferimenti del conto carta e dell'intestatario, ma, altresì, l'informativa, che nell'eventualità del pagamento successivo a tale iscrizione, tale circostanza sarebbe stata *«annotata presso la Centrale d'Allarme Interbancaria in conformità con quanto previsto dalla legge applicabile»*. Essendo incontrovertito, da un lato, che, alla data della segnalazione, fosse sussistente la debitoria in virtù della quale l'intermediario ha proceduto alla revoca e alla comunicazione alla CAI e, dall'altro, che l'estinzione sia avvenuta solo successivamente, la condotta dell'intermediario, che ha documentato il rituale invio del preavviso risulta esente da vizi.

In ragione di tale circostanza e indipendentemente dalla mancanza di prova della richiesta risarcitoria, quest'ultima deve ritenersi assorbita dalla decisione sulla domanda principale.

Infine, quanto all'omesso riscontro al reclamo, l'intermediario ha prodotto una PEC inviata ad un indirizzo di posta ordinaria, con la sola ricevuta di accettazione; benché quest'ultima sia inidonea a comprovare il ricevimento del riscontro e, dunque, la doglianza del ricorrente sia, *in parte qua*, fondata, tuttavia, nel contesto descritto, tale mancanza non influisce sull'esito della decisione.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE